RISCHIO DERIVANTE DAGLI AMBIENTI DI LAVORO

INTRODUZIONE

Gli ambienti di lavoro sono definiti all'art. 62 del D.Lgs 81/08:

"a) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro;
b) i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale."

La definizione dell'art. 62 non si applica:

"a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci."

La frequentazione degli ambienti di lavoro è per sua natura un pericolo in quanto possono derivarne infortuni o malattie professionali e dai cui nessun frequentatore (dipendenti, appaltatori, clienti, ecc.) può dirsi immune.
Il pericolo derivante dagli ambienti di lavoro è declinabile nella fruizione ad esempio di:

- Uffici;
- Corridoi;
- Magazzini;
- Aree produttive;
- Aree di ristoro;
- Porte;
- Finestre;
- Scale;
- Ecc.

I maggiori eventi avversi che si possono avere negli ambienti lavorativi sono infortuni di natura meccanica (es. cadute, fratture ossee, contusioni, tagli, abrasioni, ecc.), difficoltà nella fruizione dei locali, soprattutto da parte dei lavoratori disabili e difficoltà nell'esodo delle persone anche disabili in caso di emergenza.

LA LEGISLAZIONE IN MATERIA

Tutta la disciplina legata agli ambienti di lavoro è contenuta all'interno del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e in particolare:

- L'articolo 62 definisce cosa sono e cosa non sono gli ambienti di lavoro;
- L'articolo 63 e l'allegato IV definiscono i requisiti di salute e sicurezza che gli ambienti di lavoro devono avere;
- L'articolo 64 indica tutti gli obblighi che ricadono in capo al datore di lavoro in relazione agli ambienti, obblighi che vanno da una corretta progettazione ad una corretta manutenzione degli ambienti di lavoro (in sintesi il Datore di Lavoro deve fare una corretta valutazione del rischio legata agli ambienti di lavoro);
- L'articolo 65 sancisce l'impossibilità di adibire locali interrati come ambienti di lavoro salvo deroga richiesta formalmente all'ente di sorveglianza (ASL) previa predisposizione di idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

L'allegato IV in particolare definisce quelli che sono i requisiti di:

1. Ambienti di lavoro
   - Stabilità e solidità;
   - Altezza, cubatura e superfice;
   - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico;
   - Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi;
   - Vie e uscite di emergenza;
   - Porte e portoni;
   - Scale;
   - Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni;
   - Microclima;
   - Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro;
   - Locali di riposo e refezione;
   - Spogliatoi e armadi per il vestiario;
   - Servizi igienico assistenziali.
2. Presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi
   - Difesa dalle sostanze nocive;
   - Difesa contro le polveri.
3. Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos
4. Misure contro l'incendio e l'esplosione
5. Primo soccorso
6. Disposizioni relative alle aziende agricole.

QUALI SONO LE PRINCIPALI CAUSE DI INFORTUNI LEGATI AGLI AMBIENTI DI LAVORO?

I fattori di rischio sono molteplici e molte volte sono riconducibili a errate abitudini dei lavoratori, altre a mancante o carente formazione/informazione ed altre ancora a cattivo stato di conservazione/manutenzione dei luoghi di lavoro. Di seguito si riportano alcune cause che possono portare ad infortunio:

- Caduta di controsoffitti per cattiva manutenzione;
- Caduta di parti di intonaco per cattiva manutenzione;
- Urti al capo dovuti ad altezza ambienti inferiore a 2,5 metri;
- Caduta di scaffalature non correttamente ancorate;
- Caduta del lavoratore dalle scale per suo errato comportamento;
- Caduta da un ballatoio per scarsa stabilità del parapetto;
- Ecc.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Datore di Lavoro per tutti i rischi legati agli ambienti di lavoro (probabilità che un evento avverso capace di creare danno alle persone si verifichi) deve eseguire la valutazione dei rischi e ove questi non siano ritenuti accettabili deve adottare le misure di prevenzione e protezione conseguenti.
La valutazione dei rischi è eseguibile attraverso l'algoritmo di seguito:

R = P X M

Dove:
- R – rischio
- P – probabilità che l'evento avverso si verifichi
- D – magnitudo dell'evento avverso

Laddove il rischio sia valutato ALTO e quindi non accettabile il Datore di Lavoro deve chiedersi in primo luogo se possa essere eliminato. Laddove non lo possa essere, per proteggere i lavoratori e prevenire gli infortuni legati agli ambienti di lavoro devono essere messe in atto una serie di misure come ad esempio:

1. Informare adeguatamente i lavoratori relativamente ai luoghi di lavoro che dovranno frequentare durante le attività e alle loro caratteristiche e quelli invece che sono interdetti al loro accesso;

2. Progettare e predisporre gli ambienti di lavoro in conformità all'Allegato IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. **Si riportano di seguito alcuni requisiti estrapolati dall'Allegato IV al D.Lgs. 81/08 a cui si rimanda per la lettura integrale.**

REQUISITO		SCOPO REQUISITO
Stabilità e solidità degli ambienti di lavoro	… 1.1.3. I luoghi di lavoro destinati a deposito devono avere, su una parete o in altro punto ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo ammissibile per unità di superficie dei solai. 1.1.4. I carichi non devono superare tale massimo e devono essere distribuiti razionalmente ai fini della stabilità del solaio. …	Eliminare/ridurre il rischio di crollo per sovraccarico dei solai
Altezza, cubatura e superficie	1.2.1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che seguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, sono i seguenti: 1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3; 1.2.1.2. cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore; 1.2.1.3. ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2.	Eliminare/ridurre il rischio di infortuni e il disconfort dei lavoratori
Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico	… 1.3.2. I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi. …	Eliminare/ridurre il rischio di inciampo e caduta
	1.3.6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, ne' rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi.	Eliminare/ridurre il rischio di urto con il vetro e di ferimento per rottura dei vetri
Vie ed uscite di emergenza	… 1.5.2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro. …	Eliminare/ridurre il rischio di mancato o difficoltoso esodo in caso di emergenza

REQUISITO		SCOPO REQUISITO
Porte e portoni	... 1.6.2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20. 1.6.3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al comma 2, la larghezza minima delle porte e' la seguente: 1.6.3.1. Quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80; 1.6.3.2. Quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo; ...	"Eliminare/ridurre il rischio di mancato o difficoltoso esodo in caso di emergenza"
Scale	... 1.7.2.1. Agli effetti del presente decreto è considerato "normale" un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni: 1.7.2.1.1 Sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione; 1.7.2.1.2 abbia un'altezza utile di almeno un metro; 1.7.2.1.3 Sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento; 1.7.2.1.4 Sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione. 1.7.2.2. è considerato "parapetto normale con arresto al piede" il parapetto definito al comma precedente, completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri. 1.7.2.3. è considerata equivalente ai parapetti definiti ai commi precedenti, qualsiasi protezione, quale muro, balaustra, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi.	"Eliminare/ridurre il rischio di caduta nel vuoto e dalle scale"

ESEMPIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Nella sede operativa di una azienda è presente una terrazza, sulla quale i lavoratori passano le pause dal lavoro, accessibile da una scala interna protetta da parapetto alto 80 cm e poco stabile. Il Datore di Lavoro valuta il rischio caduta dalle scale per la rampa di cui sopra e lo individuerà ALTO, vista la presenza di un parapetto non conforme ai requisiti di legge, in quanto la probabilità di evento avverso è alta così come la sua magnitudo è alta: una caduta dalle scale può portare a conseguenze molto gravi sul lavoratore infortunato. Il rischio ALTO impone al Datore di Lavoro di provare ad eliminare il pericolo/rischio e se ciò non è possibile implementare misure preventive e protettive.
Il Datore di Lavoro dovrà a questo punto domandarsi: può essere eliminare il rischio? In questo caso la risposta è si in quanto il terrazzo è usato solo per le pause e il Datore di Lavoro può interdire l'accesso al terrazzo e conseguentemente alla scala.
Ammettiamo invece che la scala interna sia di collegamento tra due zone dello stesso ufficio: in questa ipotesi il rischio non può essere eliminato e di conseguenza deve essere attenuato attraverso le seguenti misure preventive e protettive:

1. Adeguamento del parapetto della scala a quanto previsto dall'Allegato IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

2. Segnalazione del pericolo tramite idonea segnaletica

A questo punto il Datore di Lavoro eseguirà nuovamente una valutazione del rischio caduta dalle scale che da ALTO passerà ad essere BASSO/ IRRILEVANTE in quanto le misure implementate hanno permesso di abbassare la probabilità di evento avverso portandola da ALTA a BASSA.

CONCLUSIONI

La valutazione del rischio oltre a determinare il livello di rischio per la sicurezza e la salute a cui sono esposti i lavoratori per il solo fatto di frequentare gli ambienti di lavoro, consente di programmare e adottare delle misure migliorative sia dal punto di vista tecnico sia organizzativo. Tali misure, oltre a mitigare eventuali rischi cui sono sottoposti i lavoratori, possono portare dei benefici anche a livello del sistema produttivo dell'azienda incrementandone di fatto il valore reale.